



# ESAME DI STATO 2019-20

- ART. 1 COMMA 1 E 4 D.L. 8 APRILE DEL 2020, N.22
- O.M. N. 10 DEL 16.5.2020 (ESAME SECONDO CICLO)
- O.M. N. 11. DEL 16.5.2020 (VALUTAZIONE)

# Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio (art. 17 O.M. n. 10 del 16.5.2020)

- ▶ L'esame è così articolato
- ▶ A) discussione di un elaborato concernente le materie di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova;
- ▶ B) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana (indicare i testi nel documento finale);
- ▶ C) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, predisposti prima di ogni giornata di colloquio;
- ▶ D) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO (per il percorso di II livello l'alunno potrà esporre la propria esperienza personale e il proprio progetto di vita);
- ▶ E) accertamento delle conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione»



# Discussione dell'elaborato (art. 17 lett. A O.M. n.10/2020)

- ▶ La tipologia dell'elaborato è coerente con le discipline di indirizzo oggetto della seconda prova;
- ▶ L'argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline medesime entro **il 1° GIUGNO**;
- ▶ I docenti possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno **svolgimento fortemente personalizzato**;
- ▶ L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica **entro il 13 GIUGNO**.



# DOCUMENTO FINALE

ART. 9 O.M. 10/2020

**E' UN DOCUMENTO CHE ESPLICITA: CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO; CRITERI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI; OBIETTIVI RAGGIUNTI; OGNI ALTRO ELEMENTO CHE LO STESSO C. di C. RITENGA UTILE E SIGNIFICATIVO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

- ▶ **IL DOCUMENTO, DA ELABORARE ENTRO IL 30 MAGGIO, A CURA DEL C.D.C., ILLUSTRÀ:**
- ▶ **LE ATTIVITÀ, I PERCORSI E I PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI «CITTADINANZA E COSTITUZIONE»;**
- ▶ **I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL'AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO;**
- ▶ **OVE PREVISTO, LE MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI UNA DNL IN LINGUA STRANIERA ;**
- ▶ **ESPERIENZE MATURE NELL'AMBITO DELLA PCTO (CON ALLEGAZIONE DI EVENTUALI CERTIFICAZIONI);**
- ▶ **I PERCORSI MULTIDISCIPLINARI OGGETTO DEL COLLOQUIO (AI QUALI SONO RICONDUCIBILI I DOCUMENTI CHE LA COMMISSIONE ASSEGNERÀ AL COLLOQUIO);**
- ▶ **OGNI ATTIVITÀ SVOLTA NELL'AMBITO DELL'AMPLIAMENTO DELLA O.F.**
- ▶ **TRACCIA ELABORATO MATERIE DI INDIRIZZO**



# CREDITO SCOLASTICO

## ART. 10 O.M. 10/2020

- ▶ IL CREDITO E' ATTRIBUITO FINO AD UN MASSIMO DI 60 PUNTI DI CUI 18 PER LA CLASSE TERZA, 20 PER LA CLASSE QUARTA, 22 PER LA CLASSE QUINTA;
- ▶ IL CONSIGLIO DI CLASSE PROVVEDE ALLA CONVERSIONE DEL CREDITO, ATTRIBUITO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA E QUARTA SULLA BASE DELLE TABELLE A, B E C DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA O.M..
- ▶ PER IL PERCORSO DI II LIVELLO IL CREDITO È ATTRIBUITO SULLA BASE DELLA TABELLA B MOLTIPLICATO X2
- ▶ I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo nella deliberazione del credito scolastico;
- ▶ I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e al comportamento;
- ▶ Il C. di C. tiene conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da docenti esperti/tutor, di cui si avvale la istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'O.F.

# Esame dei candidati con disabilità

(art. 19 O.M. 10/2020)

## (prova equipollente)

- ▶ Per gli studenti con disabilità, ammessi a sostenere l'esame, il C.d.C. stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto dal PEI;
- ▶ Il C.di C., sentita la famiglia, acquisisce elementi per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI allo svolgimento dell'esame in modalità telematica qualora l'esame in presenza non sia possibile per motivi legati all'emergenza sanitaria;
- ▶ La prova equipollente determina il rilascio del titolo di studio conclusivo (senza menzione della prova equipollente)
- ▶ Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico (il docente specializzato è nominato da presidente della commissione sulla base delle indicazioni contenute nel documento finale);
- ▶ Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione (in caso di prova equipollente) attraverso la formulazione di specifici descrittori;



# Esame dei candidati con disabilità (prova NON equipollente) - Esame candidati DSA

- ▶ Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta una prova non equipollente o che non partecipano all'esame, è rilasciato un attestato di credito formativo;
- ▶ Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e NON nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto;

## DSA (art. 20 O.M. 10/2020)

- ▶ sono ammessi a sostenere l'esame di Stato sulla base del PDP;
- ▶ Sulla base del PDP, la commissione individua le modalità di svolgimento della prova d'esame;
- ▶ I candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP che siano già stati impiegati durante l'anno o che siano comunque funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Nel diploma non viene fatta menzione degli strumenti compensativi impiegati.
- ▶ Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
- ▶ In caso di percorso differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal C. di C. con attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzate SOLO al rilascio dell'attestato di credito formativo (art. 20 c. 5 del D.Lgs). Per tali candidati l'effettuazione di tale prova è indicata solo nell'attestazione
- ▶ Per i candidati con certificazione DSA che hanno eseguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla O.M. E, in caso di esito positivo, conseguono il diploma.

